

Allegato A - disposizioni riguardanti i criteri di comparazione delle domande di messa a disposizione (MAD) e la presentazione delle domande con modalità telematica per la figura professionale di responsabile amministrativo scolastico – categoria D e collaboratore scolastico – categoria A per l'anno scolastico 2023/2024 per le supplenze temporanee delle istituzioni scolastiche e formative della Provincia autonoma di Trento

DISPOSIZIONI GENERALI

Le supplenze temporanee conferite dai Dirigenti scolastici sono regolamentate anno per anno dalla deliberazione della Giunta provinciale che stabilisce le direttive delle assunzioni per il personale ATA e assistente educatore. In ogni caso l'utilizzo delle domande di messa a disposizione per l'assegnazione delle supplenze temporanee secondo i criteri sotto indicati è sempre subordinato al previo scorrimento delle rispettive graduatorie d'istituto della singola figura professionale.

TITOLO DI ACCESSO

La presentazione della domanda di messa a disposizione è possibile solo per coloro in possesso del titolo di studio necessario per poter accedere alla specifica figura professionale.

I titoli di accesso sono stabiliti tenendo conto di quanto previsto dall'Allegato A) all'Ordinamento professionale di data 10/11/2004, come sostituito dall'Allegato A/2018 ai sensi dell'articolo 28 dell'Accordo di data 4 ottobre 2018 e dai bandi di concorso relativi alle diverse figure professionali.

Nello specifico i titoli di accesso sono:

- per il collaboratore scolastico: diploma di durata almeno triennale;
- per il responsabile amministrativo scolastico: diploma di laurea magistrale o specialistica o vecchio ordinamento in materie giuridico economiche o sociali come individuate nell'Allegato A alla deliberazione della Giunta provinciale n. 641 di data 14 aprile 2022.

Per la figura di collaboratore scolastico bisogna tener conto anche dell'Accordo di modifica dell'Allegato A) all'Ordinamento professionale del personale ATA sottoscritto in data 29 dicembre 2021 con cui è stato previsto come titolo d'accesso alla figura professionale oltre al diploma di qualifica triennale anche, esclusivamente per le assunzioni a tempo determinato effettuate dalle istituzioni scolastiche/formative, il diploma di licenza media o superiore purché congiunto al possesso di un'esperienza professionale nel profilo di bidello/collaboratore scolastico – categoria A prestata presso le istituzioni scolastiche e formative comunque denominate, in misura non inferiore a 6 mesi, precisando altresì che il servizio prestato con il possesso del titolo di licenza media dopo il 4 ottobre 2018 e fino alla sottoscrizione del detto accordo potrà essere considerato solo quale titolo d'accesso e partecipazione alle procedure per la costituzione di graduatorie/elenchi ma non valorizzato ai fini del calcolo dei punteggi.

RACCOLTA DELLE DOMANDE

Il sistema consente la raccolta delle domande e alimenta il database con riferimento a ciascun anno scolastico, per cui il candidato dovrà presentare annualmente la sua domanda, salvo proroga degli elenchi a disposizione. **I termini per la presentazione delle domande, non superiori a 10 giorni, sono comunicati alle Istituzioni scolastiche e formative e diffusi agli interessati tramite apposita circolare pubblicata sul portale Vivoscuola.**

Le domande validamente presentate vengono inviate sul p.i.tre della prima scuola scelta dal candidato.

Limitazioni alla presentazione:

- una volta inviata, la domanda di messa a disposizione è valida per l'intero anno scolastico di riferimento;
- il candidato che è inserito nelle graduatorie d'istituto per una figura professionale non può presentare domanda MAD per la stessa figura professionale; può tuttavia presentare domanda per differente figura, possedendone i requisiti.

FUNZIONALITÀ' DEL SISTEMA

Il sistema sarà caratterizzato dalle seguenti funzionalità.

Lato candidato

a) possibilità di selezionare la figura professionale cui intende inserirsi

In questa fase è possibile presentare domanda per la figura professionale responsabile amministrativo scolastico (RAS) o di collaboratore scolastico (CS).

Il candidato può presentare la domanda una sola volta, da considerarsi definitiva e non più sostituibile.

b) possibilità di selezionare le scuole in cui intende presentare la domanda

sono selezionabili al massimo 25 istituzioni scolastiche e formative

Lato scuola

a) possibilità di selezionare la figura professionale sulla quale è necessario nominare il supplente

Una volta selezionata la figura professionale d'interesse, deve essere possibile visionare le domande in ordine cronologico di arrivo e filtrare le stesse in base a taluni criteri, anche combinati, che verranno specificati nel prosieguo (vista esterna).

b) possibilità di selezionare il singolo candidato dalla lista

Una volta selezionato il candidato, è possibile verificare se esso possiede le caratteristiche di priorità (vista interna). In concreto, accanto al candidato sono apposti dei flag sulle priorità possedute.

CRITERI DI PRIORITÀ

Ai fini di supportare il dirigente scolastico nella comparazione delle domande, la Giunta provinciale stabilisce dei criteri di priorità nella scelta del supplente individuato tramite domanda MAD informatizzata.

Ove vi siano più candidati che soddisfano i medesimi criteri di priorità, vale per la scelta del supplente l'ordine cronologico di presentazione della domanda per l'anno scolastico di riferimento (in particolare il momento cronologico di presentazione della domanda fa riferimento al momento di invio della domanda), salvo le particolari disposizioni riguardo i responsabili amministrativi scolastici.

I criteri di priorità sono come di seguito definiti, tenendo presente che per quanto riguarda il titolo di accesso questa sarà oggetto di autodichiarazione da parte del candidato mentre i titoli

di servizio vengono acquisiti in automatico dal sistema sulla base dei dati in possesso dell'Amministrazione. Saranno presi in considerazione solamente i periodi di servizio prestati tra il 01/01/1998 e il 01/06/2023.

Responsabile amministrativo scolastico (RAS) – categoria D

- 1) almeno 3 anni servizio (1.095 giorni) nei profili di RAS/FAS* + titolo superiore
- 2) almeno 3 anni di servizio (1.095 giorni) nei profili RAS/FAS*
- 3) almeno 2 anni di servizio (730 giorni) nei profili RAS/FAS* + titolo superiore
- 4) almeno 2 anni di servizio (730 giorni) nei profili RAS/FAS*
- 5) almeno 1 anno di servizio (365 giorni) nei profili RAS/FAS* + titolo superiore
- 6) almeno 1 anno di servizio (365 giorni) nei profili RAS/FAS*
- 7) titolo di accesso (lauree magistrali, specialistiche o “vecchio ordinamento” come in allegato B)

* funzionario amministrativo scolastico

Si considerano titoli superiori i seguenti titoli: abilitazione di avvocato, abilitazione di dottore commercialista; abilitazione di segretario comunale; abilitazione di esperto contabile; abilitazione di consulente del lavoro.

Per il responsabile amministrativo scolastico, **nel caso di candidati collocati all'interno della medesima sezione di priorità (con riferimento solo alle sezioni da 1 a 6), il dirigente scolastico può derogare al criterio cronologico per effettuare la scelta**, assegnando la supplenza al candidato che nell'anno scolastico precedente abbia svolto almeno 180 giorni di servizio nel proprio istituto (**criterio di continuità**).

Il candidato per il profilo professionale di RAS può inserire informazioni inerenti alle sue esperienze formative e professionali in un campo di testo libero della lunghezza massima di 1000 caratteri (c.d. “campo curriculum”). **Il campo è compilabile solo ove il candidato non possa far valere alcun criterio di priorità (risulti quindi collocato nella sezione n. 7). In assenza di candidati che soddisfino criteri di priorità superiori (sezioni n. 1-6), il Dirigente scolastico ai fini della scelta del supplente, valuta il campo “curriculum”, valorizzando in particolar modo l'esperienza professionale maturata dal candidato nel corso della sua carriera.**

Collaboratore scolastico (CS) – categoria A

- 1) almeno 3 anni di servizio (1.095 giorni) nei profili di CS
- 2) almeno 2 anni di servizio (730 giorni) nei profili di CS
- 3) almeno 1 anno di servizio (365 giorni) nei profili di CS
- 4) da 30 giorni a 364 giorni di servizio nei profili CS
- 5) possesso del titolo di accesso (diploma di durata triennale o quadriennale o quinquennale o diploma di licenza media + almeno 180 giorni di servizio prestati quale bidello/collaboratore scolastico nelle istituzioni scolastiche e formative provinciali alle dirette dipendenze della Provincia autonoma di Trento).

NB: i candidati in possesso del solo titolo di accesso del diploma di licenza media + almeno 180 giorni possono accedere anche alle fasce da 1 a 4 sulla base dei giorni di servizio prestati prima del 4 ottobre 2018 o dopo il 29 dicembre 2021; i giorni di servizio effettuati tra il 4 ottobre 2018 e il 29 dicembre 2021 non possono invece essere computati come punteggio per accedere alla fasce superiori ma solamente per maturare i 180 giorni che danno accesso alla fascia 5.

Valutazione del servizio

Il servizio valido ai fini del riconoscimento dei criteri di priorità è esclusivamente il servizio prestato rispettivamente nel profilo di responsabile amministrativo scolastico/funziionario amministrativo scolastico e collaboratore scolastico/bidello presso le istituzioni scolastiche e formative provinciali alle dirette dipendenze della Provincia autonoma di Trento (non viene valutato il servizio prestato come personale ATA in utilizzo/comando/messa a disposizione presso le strutture della Provincia o presso altri enti pubblici o privati). I periodi di servizio possono essere anche non continuativi, comprensivi anche delle assenze, ad esclusione di quelle non valide ai fini giuridici ed economici.

LA GESTIONE DELLE DOMANDE PERVENUTE ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE AL DI FUORI DEL SISTEMA INFORMATIVO

Il sistema informativo costituisce il canale definito dalla Giunta provinciale attraverso il quale i candidati inoltrano alle Istituzioni scolastiche le domande di messa a disposizione. Peraltro, si prende atto della possibilità, da ritenersi tuttavia eccezionale, che i candidati facciano pervenire la loro candidatura al di fuori del sistema, attraverso un modalità di invio differente. **Il Dirigente scolastico è tenuto allo scorrimento e all'esaurimento delle domande pervenute attraverso il sistema informativo prima di esaminare eventuali richieste di messa a disposizione pervenute all'Istituzione scolastica attraverso canali alternativi.**